

## FAQ PROPOSTE PER AZIONI NELLA FASE DI RIPRESA POST COVID-19 A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO E DEL MANTENIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI

AZIONE 1 – INCENTIVI PER IL MANTENIMENTO LAVORATIVO (IMPLEMENTAZIONE DOTE IMPRESA – COLLOCAMENTO MIRATO)		
	QUESITO	RISPOSTA
1.	<i>Quali risorse possono essere utilizzate?</i>	I masterplan possono essere modificati attingendo le risorse necessarie dalle altre misure (es. dote lavoro, azione di rete, promotore 68, azioni di sistema provinciali, assistenza tecnica) e possono essere prorogati rispetto alle loro scadenze previste e riassunte nella dgr 2461 del 18/11/2019.
2.	<i>Occorre intervenire con modifiche sui masterplan?</i>	
3.	<i>Per quali tipologie di contratto possono essere erogati gli incentivi?</i>	Gli incentivi sono erogabili per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato. In ogni caso gli incentivi sono condizionati al conseguimento del risultato occupazionale previsto, ovvero il mantenimento del posto di lavoro per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi dalla data di conclusione del periodo di cassa integrazione.
4.	<i>Le aziende non soggette ad obbligo possono richiedere l'erogazione degli incentivi?</i>	Sì, gli incentivi sono erogabili per tutte le aziende fino a 50 dipendenti al termine del ricorso ad ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CIGD, FIS, Fondi bilaterali) per motivazioni riconducibili al COVID-19.
5.	<i>I presenti incentivi sono compatibili con l'incentivo dote impresa assunzione 2020 richiesto per lo stesso lavoratore per un precedente periodo contrattuale?</i>	Sì, l'impresa che per lo stesso lavoratore abbia già richiesto e ricevuto la concessione per il contributo dote impresa assunzionale, può richiedere per lo stesso lavoratore un contributo dote impresa mantenimento alle condizioni previste: Aziende fino a 50 dipendenti al termine del ricorso ad ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CIGD, FIS, Fondi bilaterali) per motivazioni riconducibili al COVID-19.
6.	<i>La trasformazione del contratto da tempo determinato e tempo indeterminato per cui viene previsto un contributo ulteriore di € 1.000 è alternativa alla trasformazione già prevista nello schema bando dote impresa approvato con decreto n. 3311 del 24/03/2017?</i>	L'ulteriore contributo di € 1000 previsto dalla dgr 3193/2020 è da considerare una <b>tantum</b> alternativo all'impresa che già beneficiaria di dote impresa voglia trasformare il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
7.	<i>Con quale criterio vengono parametrati gli incentivi?</i>	Gli incentivi sono parametrati solo al costo salariale. Non sono in alcun modo collegati alla fascia di profilazione, poiché si riferiscono anche a potenziali lavoratori disabili mai profilati con fascia.

## FAQ PROPOSTE PER AZIONI NELLA FASE DI RIPRESA POST COVID-19 A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO E DEL MANTENIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI

AZIONE 1 – INCENTIVI PER IL MANTENIMENTO LAVORATIVO (IMPLEMENTAZIONE DOTE IMPRESA – COLLOCAMENTO MIRATO)		
	QUESITO	RISPOSTA
8.	<i>Se il risultato occupazionale non venisse raggiunto, l'incentivo può essere riparametrato per i mesi di effettivo lavoro in caso di dimissioni volontarie?</i>	Il requisito è il mantenimento per almeno 12 mesi, se dopo la liquidazione delle prime tre mensilità già liquidate al lavoratore, il rapporto di lavoro si interrompe prima dei 12 mesi calcolati a partire dal termine della cassa integrazione per cause imputate al datore di lavoro non si procederà alla liquidazione del saldo, se invece l'interruzione è imputabile al lavoratore stesso, si riconosceranno al datore le mensilità liquidate nei limiti definiti nelle linee guida (al massimo il 50% del costo salariale e per un tetto massimo di € 6.000)
9.	<i>Il requisito del mantenimento in servizio per almeno 12 mesi, ove il contratto in essere con il disabile sia stato stipulato a tempo determinato, pone un problema di compatibilità con l'art. 19 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal DL n.87/2018 conv. con legge 96/2018 ("decreto dignità")?</i>	Il contributo è riconosciuto a tutti i tipi di contratto compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente sui contratti a tempo determinato. La misura mira a mantenere i rapporti di lavoro che per l'emergenza in corso rischiano di essere interrotti prima della loro scadenza. Inoltre, si incentiva la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

**FAQ PROPOSTE PER AZIONI NELLA FASE DI RIPRESA POST COVID-19 A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO E DEL MANTENIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI**

<b>AZIONE 2 – SMARTWORKING PER PERSONE DISABILI OCCUPATE (IMPLEMENTAZIONE DOTE IMPRESA – COLLOCAMENTO MIRATO)</b>		
	<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTA</b>
10.	<i>Per l'erogazione degli incentivi è necessaria la sottoscrizione dell'accordo di lavoro in smartworking?</i>	Sì, il lavoratore interessato dalla misura deve aver sottoscritto l'accordo di lavoro in smartworking ai sensi dell'art.18 della Legge 81 del 2017.
11.	<i>Le Cooperative sociali di tipo B possono richiedere gli incentivi?</i>	Sì, a condizione che abbiano sede operativa sul territorio regionale.
12.	<i>Nel caso in cui il contributo venga concesso per un lavoratore che, successivamente, per ragioni dipendenti o meno dal lavoratore stesso, non è più presente in azienda, il contributo viene liquidato?</i>	Sì, il contributo viene ugualmente liquidato
13.	<i>Si possono far rientrare in questa implementazione anche le eventuali "consulenze, acquisto ausili e device" per l'adattamento del posto di lavoro in azienda con le protezioni necessarie per la tutela della salute (es. divisorii..)?</i>	Gli ausili e i device oggetto della presente misura sono da intendersi unicamente finalizzati a permettere al lavoratore lo svolgimento della propria mansione lavorativa da remoto. Pertanto, non vengono presi in considerazione ausili con finalità diverse, quali l'adattamento del posto di lavoro presso la sede aziendale.
14.	<i>Nel caso in cui l'azienda si avvalga dell'azione 1 di un incentivo mantenimento, è possibile chiedere il contributo per gli ausili dell'azione 2 per lo stesso lavoratore?</i>	Sì, le due azioni non sono in alternativa.

**FAQ PROPOSTE PER AZIONI NELLA FASE DI RIPRESA POST COVID-19 A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO E DEL MANTENIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI**

<b>AZIONE 3 - RAFFORZAMENTO DELLA FORMAZIONE E DEL TUTORAGGIO PER PERSONE DISABILI OCCUPATE (IMPLEMENTAZIONE DOTE LAVORO – PERSONE DISABILI OCCUPATE)</b>		
	<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTA</b>
15.	<i>Quali sono i massimali economici per i servizi previsti dalla presente misura?</i>	I massimali sono quelli dei servizi della Dote Lavoro così come indicati nella DGR 1106/2013.
16.	<i>Nel caso in cui l'azienda si avvalga dell'azione 1 di un incentivo mantenimento, è possibile chiedere dote mantenimento lavoro per il medesimo beneficiario?</i>	Sì, perché beneficiari sono diversi: l'incentivo al mantenimento è rivolto al datore di lavoro, mentre la dote lavoro mantenimento è rivolta all'operatore accreditato.
17.	<i>I servizi dell'azione 3 sono riconosciuti a processo?</i>	I servizi dell'azione 3 sono riconosciuti a processo, con l'eccezione del servizio di mantenimento che è riconosciuto a risultato, analogamente a quanto già previsto dalla DGR 1106/2013.
18.	<i>Le attuali disposizioni non prevedono formazione a distanza. Si intende prevedere una deroga per le doti disabili?</i>	Sì, ove è possibile l'operatore può predisporre sistemi di FAD che assicurino una tracciabilità della partecipazione della persona disabile al percorso offerto.
19.	<i>Nel caso di tutoraggio affidato direttamente all'azienda (e non attraverso il tramite dell'operatore) e che si configuri quindi come un nuovo servizio oggetto di futuro monitoraggio, è necessario prevedere il costo standard, il massimale e una denominazione specifica?</i>	Essendo un servizio di dote lavoro il contributo è riconosciuto all'operatore accreditato e non all'azienda. Il solo soggetto adibito a erogare i servizi e presentare domanda di contributo è l'operatore accreditato.

## FAQ PROPOSTE PER AZIONI NELLA FASE DI RIPRESA POST COVID-19 A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO E DEL MANTENIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI

20.	<i>Quali sono i costi applicabili all'attivazione di servizi specialistici di consulenza psicologica, al fine di supportare il lavoratore a superare gli impatti sociali del COVID-19?</i>	<p>La consulenza psicologica non rientra tra i servizi al lavoro previsti dal Quadro dei servizi al lavoro regionale erogati a processo. L'allegato A alla DGR 3193/2020 pone il servizio specialistico di consulenza psicologica all'interno dell'Area mantenimento. Le attività di consulenza psicologica rientrano pertanto tra le azioni attivabili ai fini del mantenimento del posto di lavoro, il cui riconoscimento economico è vincolato al raggiungimento del risultato di mantenimento.</p> <p>Ogni provincia può richiedere nel proprio bando che l'ente accreditato, attraverso una relazione o altra documentazione probatoria, evidenzi le attività anche di consulenza psicologica realizzate ai fini del mantenimento lavorativo.</p>
-----	--	--

**FAQ PROPOSTE PER AZIONI NELLA FASE DI RIPRESA POST COVID-19 A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO E DEL MANTENIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI**

<b>AZIONE 4 CONTRIBUTO PER INDENNITÀ AI TIROCINANTI (IMPLEMENTAZIONE DOTE IMPRESA – COLLOCAMENTO MIRATO)</b>		
	<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTA</b>
21.	<i>Il contributo è riconosciuto anche per i tirocini interrotti?</i>	No, il contributo si rivolge solo ai tirocini che sono stati sospesi – e non a quelli interrotti – cioè a quei tirocini la cui attività può riprendere dopo il periodo di sospensione dovuta all'emergenza sanitaria.
<b>AIUTI DI STATO</b>		
22.	QUESITO	RISPOSTA
23.	<i>In quale tipo di regime viene erogata la Dote Impresa Mantenimento?</i>	Dote Impresa Mantenimento può essere erogato sia in regime De Minimis (Regolamento UE n. 1407/2013) sia nell'ambito del nuovo regime di cui alla decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21/05/2021 "Temporary Framework". Le imprese che presentano la domanda scelgono a quale dei due regimi di aiuti preferiscono sottostare.
24.	<i>Per il nuovo regime "Temporary Framework" (TF) le modalità gestionali sono le stesse previste per il De minimis? verifica del massimale e registrazione dell'aiuto su RNA?</i>	La verifica del massimale sul TF (800.000 euro) è simile a quello relativo al De-Minimis con la sola esclusione del fatto che il TF viene verificato SOLO sull'impresa richiedente, mentre il De-Minimis viene verificato sul perimetro di impresa unica (ossia con il gruppo delle cd collegate di diritto e di fatto). Le schermate di RNA sul TF sono già disponibili Il TF ha un obbligo in più ossia una autodichiarazione per le imprese in difficoltà prima del 31/12/2019 che devono essere escluse (cioè se sono in difficoltà oggi possono invece essere ammesse)
25.	<i>Per il nuovo regime "Temporary Framework" TF ci sono dei nuovi modelli di autocertificazione?</i>	Non ci sono autocertificazioni da chiedere in quanto per il TF grazie alla verifica in RNA, non è necessario chiedere l'autocertificazione. Anche per il De Minimis non è necessario chiedere l'autocertificazione per le imprese il cui anno fiscale non coincide con quello solare o comunque per tutte le concessioni dopo il primo luglio 2020 (previsto per legge statale e decreto statale)